



Quando la pensione è "agevolata" non si può lavorare

Come si può definire una pensione agevolata? Una prestazione economica di natura previdenziale, concessa in anticipo rispetto ai normali requisiti richiesti per le pensioni. L'istituzione di queste forme di pre-pensionamento, avvenuta nel tempo, è iniziata principalmente con la grave crisi economica del 2008, per proseguire in seguito all'avvento di altre forme di congiunture economiche negative, che hanno ulteriormente indebolito il mercato del lavoro.

Queste indennità economiche sono rivolte principalmente ai lavoratori prossimi alla pensione e di conseguenza anche alle aziende che si trovano in difficoltà. I requisiti che si possono definire agevolati, rispetto alle altre pensioni, sono rivolti essenzialmente ad anticipare il diritto alla prestazione, riducendo l'età richiesta per la pensione "normale" come pure il numero degli anni di contributi richiesti normalmente, senza dimenticare quei lavoratori che svolgono o hanno svolto lavori la cui attività, nel tempo,

procura una maggior usura. Ne sono anche particolarmente interessati i lavoratori dipendenti da aziende in crisi o in fase di ristrutturazione. Quindi vista la possibilità di accedere a queste forme di prepensionamento, che per la loro normativa si possono definire agevolate, il legislatore ha previsto, in molti casi, di vietare la possibilità di cumulare la pensione con un reddito da lavoro.

In sostanza durante la percezione di questi anticipi di pensione, non è possibile lavorare, almeno fino all'età della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). Forse è più esatto dire che volendo si può lavorare ma, in questo caso, l'intero importo della pensione viene trattenuto.

Vediamo quali sono i principali assegni pensionistici che si possono definire agevolati e le norme che regolano l'incompatibilità di cumulare i redditi da lavoro con la percezione dell'indennità.

a) Quota 100 e 102: sono richiesti 62 e 64 anni

di età con 38 anni di contributi. I titolari di questi assegni non possono avere redditi da lavoro sia dipendente sia autonomo, fino al momento del diritto alla pensione di vecchiaia. È prevista la possibilità di cumulare con la pensione fino a 5.000 euro annui lordi, ma devono essere da lavoro autonomo occasionale (non continuativo).

b) Pensione anticipata per i lavoratori "precoci" (un anno di contributi prima del 19° anno di età): si ottiene a qualsiasi età con 41 anni di contributi e lo svolgimento di lavori "particolari". Non è consentita la possibilità di cumulare la pensione con un reddito sia da dipendente sia da autonomo, fino al momento del raggiungimento "teorico" dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

c) Ape (Anticipo pensionistico) sociale: si ottiene con 63 anni di età e 20 anni di contributi. Per i titolari di questa indennità-pensione è prevista una parziale cumulabilità, in quanto è

possibile svolgere un'attività lavorativa durante la percezione, purché il reddito da lavoro dipendente non superi nell'anno 8.000 euro lordi, da lavoro autonomo il reddito non deve superare i 4.800 euro annui.

d) Opzione donna: si tratta di una pensione anticipata riservata alle donne la si ottiene con 58 anni di età per le dipendenti e 59 per le autonome e 35 anni di contributi. La decorrenza di questa pensione viene posticipata (finestra) di 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Forse è per questo lungo posticipo che il legislatore ha concesso la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro.

Quanto non si rispettano le regole sulla non cumulabilità dei redditi, l'importo dell'assegno viene sospeso per l'intero anno, con la restituzione di quanto percepito. Si conserva la titolarità.

Angelo Vivenza